



Statuto

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Definizioni e riferimenti

Art. 2 – Finalità e attività dell'Accademia

Art. 3 - Autonomia statutaria

Art. 4 - Autonomia regolamentare

Art. 5 – Denominazione e logo

Art. 6 - Ricerca, attività didattica e formativa

Art. 7 - Produzione, patrimonio artistico, librario, audiovisivo, video, cinematografico e multimediale

Art. 8 - Titoli di studio e accesso

TITOLO II - Organi dell'Accademia

Art. 9 – Organi dell'Accademia

Art. 10 - Presidente

Art. 11 - Direttore

Art. 12 - Direttore Scientifico

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

Art. 14 - Consiglio Accademico

Art. 15 - Revisore Unico

Art. 16 – Nucleo di valutazione

Art. 17 – Collegio dei Professori

Art. 18 – Consulta degli Studenti

TITOLO III - Organizzazione amministrativa

Art. 19 - Uffici e organizzazione amministrativa

TITOLO IV – Organizzazione della didattica

Art. 20 - Norme per il reclutamento

Art. 21 - Anno accademico

TITOLO V - Norme finali

Articolo 22 - Norme finali



TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Definizioni e riferimenti

1. L'Accademia di Belle Arti "Alma Artis" situata in Pisa è un'istituzione privata, sede primaria di ricerca e di alta formazione artistica e scientifica ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana.
2. L'Accademia di Belle Arti "Alma Artis" di Pisa è dotata di personalità giuridica e, nei limiti fissati dall'ordinamento giuridico, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. Essa opera sulla base del dettato costituzionale che garantisce libertà di ricerca e di insegnamento nelle arti e nelle scienze.
3. L'Accademia è gestita dalla Società Alma Artis Academy S.r.l. con sede legale in via Guglielmo Oberdan, 10 - 25128 Brescia e ha sede operativa presso Palazzo Quaratesi, via Santa Maria 25 - 56126 Pisa.
4. Il presente Statuto, vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 (di seguito denominata Legge) e successive modificazioni e integrazioni e in conformità al DPR del 28 febbraio 2003, n. 123, costituisce l'ordinamento di autonomia dell'Accademia di Belle Arti "Alma Artis" di Pisa (di seguito nominata Accademia).

Art. 2 - Finalità e attività dell'Accademia

1. L'Accademia ha come obiettivi lo sviluppo, l'elaborazione, la trasmissione e la promozione delle conoscenze artistiche e scientifiche.
2. L'Accademia concorre allo sviluppo culturale regionale e nazionale, promuovendo attività formative atte a relazionarsi, attraverso la programmazione di ricerca e lo scambio delle esperienze, con le diverse culture europee ed internazionali.
3. Nell'esercizio della propria autonomia funzionale, l'Accademia può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere prestazioni per conto terzi, anche a titolo oneroso.
4. L'Accademia favorisce gli scambi culturali e la mobilità dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei curricula didattici, secondo le normative vigenti.
5. L'Accademia attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento dei regolamenti, dotandosi in particolare dei regolamenti di cui all'art.4.
6. Le entrate sono derivanti dalle iscrizioni ai corsi tenuti dall'Accademia. Per gli investimenti l'Accademia può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento, pubblico e privato.

Art. 3 – Autonomia statutaria

- L'Accademia, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni del presente Statuto, predispone:
- a. l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio, librario e audiovisivo, grafico e multimediale;
 - b. lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
 - c. la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della Legge.



L'Accademia, nel rispetto delle normative vigenti indica:

- a. le modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'Accademia;
- b. le modalità e procedure per le intese programmatiche e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri.

Art. 4 - Autonomia regolamentare

L'Accademia adotta, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, i seguenti regolamenti per l'attuazione dello statuto e per il funzionamento dell'Istituzione:

- a. il regolamento didattico generale che disciplina l'ordinamento dei corsi, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative;
- b. i regolamenti didattici delle singole scuole;
- c. i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità che disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile;
- d. ogni altro regolamento previsto dalla normativa vigente.

Art.5 - Denominazione e logo

1. La denominazione dell'Accademia è Alma Artis. Il logo dell'Accademia richiama due lettere "aA" la prima minuscola e la seconda maiuscola; nella sua interezza rappresenta un aquilone. Il carattere tipografico è il Titillium utilizzato nei pesi Bold per il logotipo "AlmaArtis".

Art.6 - Ricerca, attività didattica e formativa

1. L'Accademia è sede primaria della ricerca e produzione artistica, e provvede alla istituzione ed alla organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale, mediante idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialità individuali e collettive dei suoi operatori artistici e scientifici.
2. L'Accademia garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano l'istituzione.
3. Stipula accordi con altre istituzioni accademiche, universitarie e di ricerca nazionali ed internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni formative.
4. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Assicura, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi Accademici ed ai corsi post-Accademici.
5. L'Accademia organizza Master post universitari di 1°, 2° livello, Master brevi, Corsi specialistici e Workshop, al fine di colmare deficit formativi nei settori didattici e produttivi che la Scuola indica. I crediti generati sono Crediti Formativi Accademici.
6. L'Accademia attribuisce borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica nel campo delle arti.

Alma Artis Academy s.r.l

Sede legale: Via Guglielmo Oberdan, 10 - 25128 Brescia P.I.: 03728600986

Sede operativa: Via Santa Maria, 25 - 56126 Pisa

Tel.: 050-2200713 - info@almaartis.it - www.almaartis.it



Art. 7 - Produzione, patrimonio artistico, librario, audiovisivo, video, cinematografico e multimediale

1. L'Accademia promuove l'incremento, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, librario, video, videografico, cinematografico, dei supporti multimediali, al fine di potenziarne la funzionalità e la fruibilità.
2. L'Accademia anche su proposta del Consiglio Accademico assegna a tal fine, adeguati stanziamenti di bilancio, nei limiti e secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia.
3. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell'Accademia; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi. La Biblioteca raccoglie e conserva il patrimonio librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Accademia, patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per assecondare le esigenze didattiche secondo i criteri d'indirizzo stabiliti dal Direttore e dai corsi.
L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal Direttore. È prevista l'istituzione di forme tecnologiche di catalogazione e consultazione idonee a soddisfare nuove esigenze di documentazione e di fruizione artistica.

Art. 8 - Titoli di studio e accesso

1. All'Accademia si accede con il possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado. Il regolamento didattico è disciplinato secondo il regolamento redatto in base alle normative indicate nella Legge 508, in particolare l'art.2, comma 7, lettera h.
2. L'Accademia garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nell'accesso agli studi anche attraverso un'adeguata attività di promozione e orientamento.
3. L'iscrizione ai corsi dell'Accademia è subordinata al superamento di una prova di ammissione disciplinata dal regolamento didattico.
4. In ottemperanza alla Legge, in particolare all'art. 2 comma 5 e all'art. 4 comma 3-bis, l'Accademia rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, e ha facoltà di rilasciare titoli di master di I e II livello e di specializzazione.
5. Sulla base di specifiche convenzioni l'Accademia può rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e internazionali di corrispondente livello.

TITOLO II - Organi dell'Accademia

Art. 9 - Organi dell'Accademia

1. Sono organi di governo dell'Accademia:
 - a. il Presidente;
 - b. il Direttore;
 - c. il Direttore Scientifico;
 - d. il Consiglio di Amministrazione;
2. Sono inoltre organi dell'Accademia:
 - a. il Consiglio Accademico;
 - b. il Revisore Unico;
 - c. il Nucleo di Valutazione;
 - d. il Collegio dei Professori;
 - e. la Consulta degli Studenti.
3. Gli organi di governo sono nominati dall'Amministratore Unico dell'Alma Artis Academy S.r.L. e hanno durata triennale con possibilità di rinnovo.



Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Accademia. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il Presidente dell'Accademia è l'Amministratore Unico dell'Alma Artis Academy S.r.L.
3. Cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia fiscale, amministrativa e di sicurezza.
4. Ha la rappresentanza dell'Accademia per quanto riguarda la stipula di contratti e convenzioni che non rientrino nelle competenze del Direttore o del CDA.
5. Il Presidente promuove l'immagine e la diffusione dell'Accademia a livello internazionale e nazionale.
6. In assenza e impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti sono esercitati dal Direttore.

Art. 11 - Direttore

1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore Unico di Alma Artis Academy S.r.L., e deve essere in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità
2. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Accademia in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico e ne fissa l'ordine del giorno.
3. Elabora il piano economico di sviluppo e i bilanci preventivi e consuntivi e li presenta al Consiglio di Amministrazione.
4. Sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile dell'Accademia e alla gestione del personale.
5. Esercita la funzione disciplinare sul personale tecnico-amministrativo.
6. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
7. Può conferire speciali deleghe a personale docente e non docente.
8. Rappresenta l'Accademia nelle cerimonie pubbliche e di conferimento dei diplomi e quando ciò è previsto.
9. Emanava il Regolamento Didattico generale d'Accademia, i regolamenti didattici delle singole scuole, nonché i decreti e gli atti di sua competenza.

Art. 12 – Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico è nominato dall'Amministratore Unico della Alma Artis Academy Srl e deve essere in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità.
2. È membro del Consiglio Accademico e partecipa attivamente alle riunioni di elaborazione delle linee strategiche dell'Accademia.
3. Collabora con il Direttore alla elaborazione delle linee didattiche dell'Accademia e del piano economico di sviluppo.
4. Coordina, in accordo con il Direttore, stage/workshop formativi per gli studenti in accordo con le linee didattiche dell'Accademia.
5. Riceve dal Direttore specifiche deleghe per l'attività di ricerca e sviluppo dell'Accademia in ambito scientifico, artistico e tecnologico.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Alma Artis è nominato dall'Amministratore Unico dell'Alma Artis Academy S.r.L., ed è composto da un numero dispari di consiglieri variabile tra tre e cinque.



2. Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:
 - a. l'Amministratore Unico della Alma Artis Academy s.r.l. che lo presiede
 - b. il Direttore dell'Accademia Alma Artis
 - c. il Direttore Scientifico dell'Accademia Alma ArtisPossono essere altresì membri del Consiglio di Amministrazione:
 - d. un docente dell'Accademia Alma Artis
 - e. una figura di comprovata professionalità che può essere selezionato nell'ambito di Enti, soprattutto territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi o su richiesta di almeno due terzi dei membri.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. In particolare:
 - a. delibera lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b. definisce, in attuazione del Piano di Indirizzo, la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
 - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo; definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - d. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca.

Art. 14 - Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da un numero di nove componenti.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a. Il Direttore scientifico
 - b. cinque docenti in possesso di requisiti di comprovata professionalità, eletti dal corpo docente.
 - c. due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. Il Consiglio Accademico:
 - a. coadiuva la Direzione nel determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d. delibera il Regolamento Didattico e il Regolamento degli Studenti, sentita la Consulta degli studenti;
 - e. coadiuva la Direzione nel reclutamento dei docenti.

Art. 15 – Revisore Unico

1. Il Revisore Unico è nominato con provvedimento del Presidente e deve essere esperto di comprovata esperienza
2. Il Revisore unico dura in carica tre anni.
3. Il Revisore unico vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile.
4. Il Revisore assiste alla seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per la deliberazione del bilancio consuntivo.
5. Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.



Art. 16 - Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario;
 - c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b)
3. L'Accademia assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. L'Accademia adotta un sistema di valutazione interna della attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa in conformità con le procedure del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e delle norme ministeriali vigenti.

Art. 17 - Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Accademia, nonché dagli assistenti.
2. Esso svolge funzioni propositive e di supporto alle attività del Consiglio Accademico.
3. Viene convocato di norma almeno 2 volte nell'anno accademico.

Art. 18 - Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre e in ogni caso in linea con quanto stabilito dal DPR 132 28/2/2003.
2. La Consulta degli Studenti esprime i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti; può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Accademia con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

TITOLO III - Organizzazione amministrativa

Art. 19 - Uffici e organizzazione amministrativa

1. La gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia è attribuita ad un ufficio preposto, composto almeno da un addetto e sottoposto alla verifica del Direttore.

TITOLO IV – Organizzazione della didattica

Art. 20 - Norme per il reclutamento

1. Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto da parte del Direttore.



2. Il Direttore può altresì conferire incarichi diretti attivando procedure di valutazione comparativa attraverso il C.V. e la produzione artistica o culturale del docente.

Art. 21 - Anno accademico

1. L'Anno Accademico ha inizio il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.
2. Il calendario accademico è stabilito annualmente con decreto del Direttore.

TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 22 - Norme finali

1. Il presente Statuto che regola l'organizzazione dell'Accademia, è adottato ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132.
2. Entro 3 mesi dall'approvazione dello Statuto saranno costituiti gli Organi Collegiali.
3. Tutte le deliberazioni relative alle attività degli organi previsti dal presente Statuto debbono essere rese note mediante il sito internet istituzionale.
4. Lo Statuto e i Regolamenti, il Calendario dell'Anno Accademico e il relativo orario, tutte le loro eventuali modifiche, nonché le iniziative culturali dell'Accademia devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale ed eventuali altri mezzi a ciò idonei.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.